



17520/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 13/5/2015

OGGETTO
Revoca di sospensione con-
tratti in corso in concordato
preventivo

R.G.N.13653/2014
cron. 17520
Rep. / C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo Ceccherini	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Vittorio Ragonesi	Consigliere
dott. Antonio Didone	Consigliere
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Imbalcarton s.r.l., in liquidazione, domiciliata,
domiciliata in Roma, via A. Chinotto 1, presso
l'avv. Ermanno Prastaro, rappresentata e difesa
dall'avv. Alberto Mascotto, come da mandato a mar-
gine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Banca popolare di Vicenza, domiciliata in Roma, via
Borsi 4, presso l'avv. Federica Scafarelli, che la

876
2015

rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Casa, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 906/2014 della Corte d'appello di Venezia, depositato il 16 aprile 2014

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, Richichi per la ricorrente e Sebastiano per la resistente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

IL CASO.it
Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del reclamo proposto dalla Banca popolare di Vicenza, ha revocato la sospensione dei contratti bancari e di leasing disposta dal Tribunale di Treviso in favore della Imbalcarton s.r.l. in concomitanza con l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo con concessione di un termine per il deposito del piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dei debiti.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, pur essendo possibile anche in concomitanza dell'ammissione al concordato ex art. 161 comma 6 legge fall., la sospensione dei contratti in corso di esecuzione non possa essere riconosciuta nel caso in esame, perché non ne è stata nemmeno prospettata l'utilità ai fini della migliore riuscita di una procedura di cui peraltro non è stato neppure chiarito ancora se abbia finalità liquidatoria o di continuità della impresa.

Contro il decreto ricorre ora per cassazione la Imbalcarton s.r.l. sulla base di due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Banca popolare di Vicenza, che ha depositato anche memoria.

Motivi della decisione

Va immediatamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, i provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure concorsuali vanno distinti a seconda che riguardino atti interni alla procedura, di carattere ordinatorio e inerenti alla gestione del patrimonio del debitore, oppure abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà, intese come

idoneità a incidere su diritti soggettivi. Nel primo caso i provvedimenti non sono impugnabili con ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, appunto perché privi di carattere decisorio. (Cass., sez. I, 22 maggio 1997, n. 4590, m. 504624).

D'altro canto, perché risulti proponibile il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi, ma è necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale, destinati a «produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato» (Cass., sez. I, 7 febbraio 1997, n. 1169, m. 502281, Cass., sez. I, 21 gennaio 2005, n. 1342, m. 579643).

Sicché è indispensabile che si tratti di provvedimenti definitivi ((Cass., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145, m. 534414), non revocabili (Cass., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1841, m. 616541), che vedano su richieste non reiterabili (Cass., sez. I, 25 febbraio 2002, n. 2755, m. 552539).

Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso

per cassazione proposto ai sensi dell'articolo 111, settimo comma Cost. avverso i provvedimenti del giudice delegato, e del tribunale in sede di reclamo, che costituiscono esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale: così per i provvedimenti che concedono o negano o revocano l'autorizzazione all'affitto dell'azienda (Cass., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13123, m. 531754); per il provvedimento che nella procedura di concordato preventivo autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà (Cass., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 15074, m. 618599); il provvedimento di autorizzazione del curatore al riscatto di polizze assicurative sulla vita già stipulate dal fallito (Cass., sez. I, 26 novembre 2010, n. 24019, m. 615107).

In particolare deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169 bis legge fall. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ma trattandosi di questione che si pone per la prima volta con riferimento all'art. 169 bis legge fall., sin giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.


Roma, 13 maggio 2015



Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



Funzionario Giudiziario
Amaldo CASANO